



00179 Roma
Via Siria, 25

Tel. 06 5758081
Tel. 06 5780654
nazionale@casartigiani.org
www.casartigiani.org

Circolare n.16/2022

26/01/2022

Cessione crediti di imposta: le novità DL Sostegni ter

Roma 26 gennaio 2022 _ La Bozza del DI Sostegni ter approvata lo scorso venerdì dal Consiglio dei Ministri, a norma del provvisorio art 26, eliminerebbe la possibilità di cessione multipla dei crediti d'imposta di cui agli articoli 121 e 122 del DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34

Prima di entrare nel merito della disposizione vi segnaliamo che _ date le numerose spinte ricevute dal Governo per modificare la norma _ non è escluso che il testo definitivo che verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale potrà essere diverso.

In particolare, l'art 26 rubricato **Misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche** apporta modifiche al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 prevedendo sinteticamente il **blocco della cessione multipla dei crediti d'imposta e consentendo una sola cessione da parte dell'impresa agli intermediari finanziari.**

La cessione diventerebbe possibile una volta sola, e il cessionario sarebbe tenuto ad usare il credito senza possibilità di girarlo ulteriormente.

Tale misura, secondo quanto dichiarato dal Governo, consentirebbe di bloccare la catena di cessioni dei crediti che, come evidenziato dalla cronaca di questi giorni, ha dato vita a consistenti frodi rilevate dal Guardia di Finanza.

Vediamo nel dettaglio, le modifiche previste all'art 26 del DI Sostegni ter nella bozza attualmente in circolazione:

a) all'articolo 121, comma 1: 1) alla lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 le parole «**con facoltà di**

successiva cessione del credito» sono sostituite dalle seguenti: **«cedibile dai medesimi»** e -dopo le parole **«gli altri intermediari finanziari»** sono inserite le seguenti: **«, senza facoltà di successiva cessione»;**

alla lettera b) le parole **«, con facoltà di successiva cessione»** sono soppresse e dopo le parole **«gli altri intermediari finanziari»** sono inserite le seguenti: **«, senza facoltà di successiva cessione»;**

b) all'articolo 122, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 dopo le parole «altri intermediari finanziari» sono inserite le seguenti: «, senza facoltà di successiva cessione». Inoltre, sempre secondo le novità in arrivo dello stesso art. 26 in bozza, **i crediti che alla data del 7 febbraio 2022 sono stati precedentemente oggetto di una delle opzioni** di cui al comma 1 dell'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, **ovvero dell'opzione** di cui al comma 1 dell'articolo 122 del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, **possono costituire oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti**, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, nei termini ivi previsti.

La bozza del Decreto ha specificato, infine, che sono **nulli i contratti di cessione in violazione delle predette disposizioni**, senza di fatto escludere quelli relativi a lavori già in corso.

Il mancato rispetto delle regole, ovviamente, esporrebbe il contribuente alla **restituzione di quanto ricevuto**, nonché al pagamento di eventuali **sanzioni** in caso di violazioni di legge specifiche.

La Confederazione divulgherà successive note informative riguardo al tema in oggetto, non appena saranno disponibili i testi definitivi del Decreto in commento.